

AII. A

STATUTO

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita con scrittura privata registrata, "Seminaria", associazione di promozione sociale e di solidarietà familiare, con sede legale a Novate Milanese (MI), in via Monte Mottarone 13.

L'associazione non ha scopo di lucro e svolge attività sociale a favore degli associati e di terzi.

La sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità e attività

L'associazione Seminaria si ispira ai principi di mutualità, solidarietà, democraticità, impegno e responsabilità civile. Si propone le seguenti finalità e le attività elencate sono a titolo meramente esemplificativo:

- promuovere il benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- valorizzare e tutelare i diritti fondamentali e inviolabili della persona, dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento di cittadinanza delle nuove generazioni per dare sostegno alla loro soggettività, promuovendone l'integrazione sociale, anche attraverso la sensibilizzazione e la collaborazione con enti, istituzioni, servizi e comunità locali;
- promuovere la ricerca di libertà e costruzione di uno stile di vita rispondente alle esigenze e aspirazioni di ciascuno, nel rispetto di sé, degli altri esseri umani, dell'ambiente circostante, e nella valorizzazione delle differenze;
- organizzare e diffondere esperienze nell'ambito delle discipline bio naturali, anche attraverso attività di formazione, ricerca e pubblicazione inerente i differenti metodi e sistemi di cura;
- svolgere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi, anche per favorirne il mutuo aiuto;
- promuovere una cultura di convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze di genere, culturali, etniche, religiose, con particolare attenzione alla valorizzazione della condizione femminile nei diversi ambiti della vita sociale ed economica;
- organizzare e attivare esperienze laboratoriali atte a sensibilizzare bambini, giovani, adulti e anziani all'ascolto di sé e alla valorizzazione delle proprie capacità;
- formare e aggiornare operatori che possano intervenire in ambito sociale, educativo, espressivo, di cura e promozione del benessere psicofisico e in qualunque forma si esplichino la relazione d'aiuto;

- valorizzare la cultura, le sue forme espressive, la creatività e le attitudini creative, gli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e la fruizione culturale anche attraverso eventi e pubblicazioni di stampe periodiche e non;
- promuovere attività che favoriscano l'aggregazione, la coesione e l'integrazione sociale;
- promuovere e sviluppare forme di collaborazione con altre associazioni e/o organizzazioni del no profit, anche attraverso l'adesione a consorzi sociali e federazioni nazionali ed estere.

L'associazione realizza gli scopi prefissati attraverso le attività sopra descritte e attraverso qualsiasi altra proposta inerente le finalità sociali avvalendosi della collaborazione di soggetti interni ed esterni all'associazione stessa.

Art. 3 I soci

1) Sono ammessi a far parte di Seminaria le persone che accettano gli articoli dello statuto ed eventuali regolamenti interni e che condividono gli scopi e le attività dell'associazione. Possono diventare soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed anche soci minori d'età: in questo caso il diritto di voto viene esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Ci sono due categorie di soci: fondatori ed effettivi.

a) i soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto la costituzione di Seminaria, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali previo il loro permanere iscritti tramite il pagamento della quota sociale annuale;

b) i soci effettivi sono coloro che aderiscono all'associazione tramite il pagamento della quota sociale annuale prevista. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

2) Tra i soci possono figurare anche enti, istituti, associazioni e in generale persone giuridiche.

L'iscrizione all'associazione avviene tramite la compilazione della domanda e il versamento della quota sociale annuale. I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti emanati.

La domanda dovrà contenere tutti i dati personali. In base alle disposizioni di legge, tutti i dati raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione, previo assenso scritto del socio.

L'iscrizione ha validità sino al 31 dicembre di ciascun anno, indipendentemente dal momento in cui viene effettuata e si rinnova tacitamente, di anno in anno, con il semplice pagamento della quota sociale. Il mancato pagamento è sinonimo di dimissioni. Il Consiglio Direttivo ogni tre mesi provvederà alla ratifica delle domande di iscrizione.

L'importo della quota sociale viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione e approvato in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.

Art. 4 Diritti dei soci

I soci hanno diritto a partecipare alla vita di Seminaria, ad eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi, purché iscritti nel Libro Soci alla data del 31 marzo di quell'anno.

L'adesione all'associazione ha carattere volontario ma impone il rispetto delle decisioni prese dagli organi sociali.

Tutti i soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 5 Doveri dei Soci

I soci svolgono la propria attività in Seminaria in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro; i soci avranno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Il comportamento dei soci verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, rispetto.

Art. 6 Recesso/esclusione del Socio

La qualità di Socio dell'Associazione può venire a seguito di:

- mancato pagamento della quota sociale annuale;
- dimissioni senza oneri per il socio;
- decesso;
- esclusione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo in caso di inadempienza dei doveri come previsto dal presente statuto o dai regolamenti ovvero assuma un comportamento tale da arrecare danno morale e/o materiale all'associazione.

Il Consiglio Direttivo notifica la contestazione per iscritto, dopo aver esperito l'istruttoria eventualmente necessaria. Contro tale provvedimento l'associato può ricorrere mediante raccomandata inviata entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Il diritto di contraddittorio verrà gestito nella prima Assemblea utile che potrà accogliere o respingere la sua richiesta.

Il Socio che interrompa il proprio rapporto con Seminaria non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

L'associazione ha diritto di non accogliere richieste di iscrizione di persone che non abbiano il godimento dei diritti civili.

Art. 7 Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione Seminaria sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 8 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita dai soci fondatori ed effettivi. E' convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, o comunque quando se ne ravvisi la necessità, dal Presidente anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

La convocazione va effettuata non meno di quindici giorni prima, almeno mediante affissione dell'avviso nella bacheca della sede sociale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vicepresidente in caso di sua assenza, o da altro socio delegato dal Presidente.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

1a) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare due deleghe.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Tesoriere nella sede di Seminaria.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) nomina del Consiglio Direttivo;
- b) linee guida delle attività svolte dall'associazione;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio consuntivo e preventivo;
- d) quota sociale annuale e di adesione;
- e) gestione degli eventuali contraddittori tra i soci e l'associazione, ratificando le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- f) approvazione del programma di iniziative future di Seminaria;
- g) ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle.

1b) L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- a) modifica dello statuto, con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) trasferimento della sede legale;
- c) scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di tre quarti dei soci e devoluzione del patrimonio.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si occupa dell'amministrazione dell'associazione ed è composto da tre a sette soci e dura in carica per almeno cinque esercizi.

La convocazione del Consiglio è decisa dal Presidente o su richiesta dei 2/3 dei Consiglieri.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) gestisce l'associazione in ogni suo aspetto e secondo l'indirizzo previsto dallo Statuto;
- b) compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- c) nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
- d) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte e in programma;
- e) predispose annualmente i prospetti per la redazione del rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- f) elabora regolamenti interni;
- g) ratifica le ammissioni e le dimissioni dei soci;
- h) esclude i soci salvo successiva ratifica dell'Assemblea;
- i) conferisce procure generali e speciali;
- l) instaura rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.

Art. 10 Presidente, Vicepresidente, Tesoriere

1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta Seminaria di fronte alle autorità e ne è il suo portavoce ufficiale.

Su mandato del Consiglio Direttivo può delegare a un'altra persona, anche estranea all'associazione, la rappresentanza della stessa per lo svolgimento di atti specifici.

Al Presidente spetta lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può svolgere atti di straordinaria amministrazione. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

2) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni ogni qualvolta questi ne richieda il suo intervento.

3) Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria e della tenuta dei documenti. Stanti i compiti affidati al Tesoriere, gli è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire

ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Mezzi finanziari

Seminaria non persegue scopi di lucro e provvede al proprio sostentamento tramite autofinanziamenti, in particolare risultanti dalle quote annuali versate dai soci, e/o contributi forniti da simpatizzanti, enti pubblici e privati.

L'associazione può ricevere contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione che potrà inoltre essere proprietaria di beni immobili e mobili, titoli a reddito fisso e variabile e altresì assumere partecipazioni purché con responsabilità, in società, enti, consorzi, cooperative ed organizzazioni.

Il patrimonio dell'associazione si compone inoltre di contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari e di contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.

Sono previste entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati e altre entrate compatibili con la legislazione vigente.

L'associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione. In caso di particolare necessità è consentito all'associazione assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

E' consentito lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Non avendo una gestione finalizzata al conseguimento di un risultato d'esercizio, gli eventuali proventi saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste; è altresì espressamente vietata la distribuzione degli eventuali utili di gestione fra gli associati, anche in forme indirette, così come qualsiasi altra attribuzione del capitale dell'associazione.

Seminaria in sede di liquidazione devolverà il patrimonio sociale ad altra associazione con analoghe finalità o a fini di utilità sociale.

La gestione sarà ripartita in esercizi coincidenti con l'anno solare.

Art. 12 Bilancio

I bilanci, consuntivo e preventivo, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Essi sono depositati nella sede dell'associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Art. 13 Modifiche statutarie

Questo statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o a maggioranza dei 3/4 dei Soci.

Art. 14 Scioglimento dell'associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci, convocati in Assemblea straordinaria e seguendo le indicazioni previste dalla Legge.

Art. 15 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

I Soci Fondatori